

**TARES**



# **COMUNE TEOLO**

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

# INDICE

## CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

## CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Piano Finanziario

## CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 20 – Utenze domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 22 – Utenze non domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

## CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 24 – Criteri per le riduzioni
- Art. 25 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 26 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 27 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 28 – Casi di esenzione
- Art. 29 – Mancato svolgimento del servizio

## CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30 – Tributo giornaliero

Art. 31 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

#### CAPO VI

### APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 32 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili

Art. 33 – Tributo provinciale

#### CAPO VII

### DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 34 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 35 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 36 – Versamento del tributo

Art. 37 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 38 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 39 – Funzionario responsabile del tributo

#### CAPO VIII

### ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 40 – Accertamenti

Art. 41 – Sanzioni

Art. 42 – Contenzioso

#### CAPO IX

### NORME TRANSITORIE

Art. 43 -Disposizioni finali e transitorie

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1**

**Istituzione della tassa annuale**

1. Nel territorio comunale del Comune di Teolo, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..
2. La predetta entrata, di natura tributaria, deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14.

**Art. 2**

**Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dal regolamento previsto al comma 12, del medesimo articolo 14, sostituito, in via transitoria, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, intitolato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

**Art. 3**

**Soggetto attivo**

1. Il Comune di Teolo è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

**Art. 4**

**Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

**Art. 5**

**Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Ove risulti difficile determinare la superficie, in quanto tali spazi non sono esattamente localizzabili, si applica una metratura predeterminata pari a sedici metri quadrati.

**Art. 6**

**Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando sono assenti gli arredi di alcun genere e le utenze dei servizi di acqua e luce.

**Art. 7**

**Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati

in via esclusiva.

e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.

#### **Art. 8**

##### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte, operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono rappresentate dall'intera superficie sviluppate dalle aree pertinenziali delle predette utenze.

#### **Art. 9**

##### **Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
  - a. le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione;
  - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.

#### **Art. 10**

##### **Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

#### **Art. 11**

##### **Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

### **CAPO II**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

#### **Art. 12**

##### **Composizione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

#### **Art. 13**

##### **Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, che decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o detenzione dei locali e cessa il giorno in cui termina

l'occupazione stessa.

2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

#### **Art. 14**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

#### **Art. 15**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei comuni, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

#### **Art. 16**

##### **Determinazione della superficie imponibile**

1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Per le unità immobiliari già denunciate, l'ufficio competente utilizza la superficie denunciata dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1.
3. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, le superfici utilizzate per la determinazione della base imponibile sono quelle presenti nella banca dati comunale in possesso dell'ufficio che gestiva il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, addivenendo così alla determinazione del tributo dovuto a titolo di acconto, con eventuale conguaglio successivo.
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

#### **Art. 17**

##### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale

#### **Art. 18**

##### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 19**

##### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli.
4. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99.

### **CAPO III**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

#### **Art. 20**

##### **Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solati, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in 1 (uno) componenti.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, distante oltre 80 km (ottanta chilometri) secondo la via di comunicazione più breve dalla residenza anagrafica, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

#### **Art. 21**

##### **Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### **Art. 22**

##### **Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

#### **Art. 23**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista del D.P.R. n 158/99, con possibilità di integrarla o modificarla sulla base di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

### **CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 24**

##### **Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

#### **Art. 25**

##### **Criteri per le agevolazioni**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
  - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 400,
  - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

#### **Art. 26**

##### **Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni**

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

#### **Art. 27**

##### **Casi di riduzione ed agevolazione**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
  - a. per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari al numero, diminuito di un'unità, del nucleo presente nella residenza estera;
  - b. del 30 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - d. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
  - e. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da utenze domestiche) mediante compostaggio domestico in buca, cumulo, cassa di compostaggio o compostiera è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Possono aderire al compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di almeno una superficie minima di 30 mq di scoperto di proprietà privata, le utenze condominiali negli orti o giardini di proprietà con la volontà espressa nella delibera assembleare della totalità dei condomini. Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo tale da

evitare di: arrecare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, creare esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio al vicinato. Il compostaggio domestico deve essere realizzato ad almeno 10 metri dal confine di proprietà.

- f. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
- g. per le utenze domestiche che abbiano una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a metri 400 si applica una agevolazione del 60%.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

#### **Art. 28**

##### **Casi di esenzione ed agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, viene introdotta le seguenti esenzioni:

- a. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
- b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

2. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare ulteriori forme di agevolazioni tariffarie rappresentate da contributi a parziale copertura della tassa, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE. La misura della contribuzione comunale e le fasce ISEE di accesso alla stessa sono predeterminate con Delibera di Giunta Comunale e comunque entro i limiti del 2% del costo complessivo del servizio.

3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

5. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è posta a carico dell'intera platea dei contribuenti.

#### **Art. 29**

##### **Mancato svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicato il tributo nella misura del 20%

#### **CAPO V**

##### **DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA**

#### **Art. 30**

##### **Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 100%.

5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione del suolo pubblico.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 32.

#### **Art. 31**

##### **Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

#### **CAPO VI**

##### **APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE**

#### **Art. 32**

##### **Copertura dei costi dei servizi indivisibili**

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La facoltà di cui al comma precedente è sospesa per l'anno 2013.

#### **Art. 33**

##### **Tributo provinciale**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

#### **CAPO VII**

##### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 34**

##### **Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui termina l'occupazione o detenzione dei locali.

#### **Art. 35**

##### **Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il 30 giugno;
  - 2° rata entro il 31 agosto;
  - 3° rata entro il 31 ottobre;
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. Per l'anno 2013 i soggetti passivi, così come definiti all'art. 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il 31 Agosto (pari al 37,5% dell'importo annuo)
  - 2° rata entro il 31 Ottobre (pari al 37,5 % dell'importo annuo)
  - 3° rata entro il 16 Dicembre (a conguaglio dell'importo annuo)

Versamento unico della prima e seconda rata entro il 31 agosto.

4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

#### **Art. 36**

##### **Versamento del tributo**

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale, mentre la maggiorazione di 0,30 euro al mq. è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato.

2. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

#### **Art. 37**

##### **Rimborsi e arrotondamenti**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

#### **Art. 38**

##### **Importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

#### **Art. 39**

##### **Funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **CAPO VIII**

#### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

#### **Art. 40**

##### **Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

#### **Art. 41**

##### **Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

#### **Art. 42**

##### **Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

### **CAPO IX**

#### **NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 43**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.